



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Oggetto: Presupposti dell'opinamento di congruità, rilievo delle contestazioni del debitore, procedimento istruttorio e accesso della Società destinataria al fascicolo.

Rispondiamo alla richiesta in cui viene richiesto di stabilire, anzitutto, se il Consiglio Nazionale o l'Ordine territoriale possa rendere un parere di congruità relativo alla parcella di un perito industriale, limitandosi alla valutazione tecnico-economica delle prestazioni indicate nella parcella, oppure se le contestazioni della Società destinataria, riguardanti l'effettivo svolgimento delle attività, il conferimento dell'incarico e la riferibilità soggettiva delle prestazioni, rendano necessaria un'istruttoria ulteriore o impediscano l'opinamento.

È inoltre richiesto di definire se la Società destinataria della parcella abbia diritto di accedere al fascicolo del procedimento, con quali modalità e limiti, e come debbano essere trattati elaborati tecnici, comunicazioni professionali riservate, dati personali, segreti tecnici o commerciali e documenti meramente interni.

1. Istruzione preliminare

La soluzione corretta richiede di tenere distinti tre piani.

Il primo è quello tecnico-economico, nel quale si valuta la coerenza del compenso con la natura, la complessità, la durata e l'utilità delle prestazioni. Il secondo è quello istruttorio, nel quale si accerta, con il grado di completezza e plausibilità esigibile da un procedimento amministrativo, che l'incarico sia stato conferito, che il committente sia identificabile, che il perimetro delle attività sia determinabile e che le poste fatturate trovino adeguati riscontri documentali. Il terzo è quello propriamente contenzioso, nel quale si decide in via definitiva se il credito esista, sia esigibile e possa essere fatto valere contro il debitore.

Il parere di congruità appartiene principalmente ai primi due piani e non si trasforma, per il solo fatto di essere richiesto, in una sentenza sull'*an debeatur*. Esso non può tuttavia prescindere da una verifica minima dei fatti, che costituiscono il presupposto della valutazione economica. La regola è particolarmente importante, quando la parcella sia contestata in modo specifico, documentato e non meramente dilatorio. La disciplina generale del contratto d'opera intellettuale e del compenso professionale conferma che la quantificazione presuppone l'esistenza del rapporto e l'adempimento, almeno nei limiti necessari alla valutazione richiesta.

1.2. Accesso alle fonti e prassi ordinistiche

Allo stato, non emergono specifiche circolari o istruzioni del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali o regolamenti interni dell'Ordine territoriale, che regolino in modo puntuale e completo l'opinamento delle parcelle e l'accesso al relativo fascicolo. Le prassi ordinistiche sono, pertanto, considerate soltanto nella misura in cui risultino compatibili con le fonti primarie e secondarie applicabili.

Il Consiglio Nazionale ha già trattato la materia con la circolare del 26 ottobre 2012, prot. 5798-50/AP/ff, adottata dopo l'abrogazione delle tariffe. La circolare considera che l'abrogazione non abbia fatto venir meno il potere di opinamento. Il fondamento di tale assioma deriva dall'applicazione sistematica dell'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 382/1944, dell'art. 636 c.p.c. e dell'art. 2233 c.c.

2. Quadro normativo - riferimenti legislativi applicabili alla fattispecie concreta



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

2.1. Rapporto professionale, diligenza e compenso

Il rapporto tra perito industriale e committente rientra, in linea generale, nell'area del contratto d'opera intellettuale. L'art. 2230 del Codice civile definisce l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale; l'art. 2233 disciplina il compenso, che deve essere determinato secondo l'accordo, le tariffe o gli usi e, in mancanza, dal giudice; gli artt. 1176, comma 2, e 1460 del Codice civile identificano rispettivamente la diligenza qualificata richiesta al professionista e il rapporto di corrispettività tra prestazione e pagamento.

L'abrogazione delle tariffe professionali non elimina la necessità di una valutazione ordinata del compenso. L'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha soppresso le tariffe obbligatorie e previsto, tra l'altro, l'obbligo di pattuizione del compenso e di informazione del cliente secondo i presupposti normativi applicabili. Il parere dell'organo professionale non ricostruisce una tariffa vincolante, quando questa non sia più applicabile, ma può utilizzare parametri, criteri tecnici e prassi valutative compatibili con la legge, con l'accordo e con la concreta attività svolta unitamente all'attività di opinamento svolta dall'ordine e dalla prassi consolidata nel tempo, ove compatibile con la legislazione vigente.

La circolare CNPI del 2012 fissava la gerarchia: prima l'accordo, poi gli usi. In via subordinata e non vincolante, i parametri del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, insieme ai criteri dell'importanza e della complessità dell'opera e dell'adeguatezza del compenso ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

2.2. La tariffa del 1957 e la facoltà del committente

La legge 12 marzo 1957, n. 146 ha approvato la tariffa professionale dei periti industriali. L'art. 7 della tariffa disciplina il parere sulla liquidazione degli onorari. Ne riporto i primi due commi, in quanto è utile ricordare a chi alla legge attribuisca la facoltà di chiedere il parere sulla congruità della parcella.

«È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale commissione, nominata di volta in volta.» (Tariffa professionale dei periti industriali, art. 7, commi 1 e 2, approvata con L. 12 marzo 1957, n. 146).

Il testo attribuisce al committente la stessa facoltà del professionista. Prevede che al parere si accompagnino gli elaborati e, se occorre, documenti e chiarimenti.

L'art. 1 L. 146/57 riferisce che i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale siano limitate alle prestazioni professionali stragiudiziali. L'art. 9, comma 1, del d.l. 1/2012 ha abrogato le tariffe, ma non la funzione di opinamento dell'Ordine territoriale, che trae la propria fonte normativa nell'art. 7 comma 2 D.Lgs. Lgt. n. 382/44. L'art. 7, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 382/1944 stabilisce: «Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.» (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 7, comma 2.).

2.3. Equo compenso e parere di congruità



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

La legge 21 aprile 2023, n. 49, definisce l'equo compenso e disciplina, tra l'altro, la tutela del professionista nei rapporti con determinati committenti, i parametri e gli effetti delle clausole o pattuizioni non conformi. Gli artt. 1, 2 e 5 sono rilevanti per delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina e per l'utilizzo dei parametri; l'art. 7 attribuisce al parere di congruità una possibile efficacia esecutiva in presenza delle condizioni procedurali previste dalla legge.

L'art. 7 deve essere letto in modo coordinato con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere può costituire titolo esecutivo soltanto quando la procedura amministrativa prescritta sia stata rispettata e quando il debitore non proponga opposizione entro quaranta giorni dalla notificazione. La possibile efficacia esecutiva non trasforma l'organo ordinistico in giudice del rapporto, ma innalza il livello di garanzia procedimentale necessario prima del rilascio: avvio del procedimento, conoscenza effettiva della domanda, possibilità di dedurre e valutazione motivata delle contestazioni.

2.4. Procedimento amministrativo, partecipazione e accesso

La legge 7 agosto 1990, n. 241 specifica i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, motivazione e partecipazione. Gli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 disciplinano motivazione, comunicazione di avvio, intervento nel procedimento e diritti partecipativi; gli artt. 22-25 regolano il diritto di accesso documentale, l'esame dei documenti, l'estrazione di copia, i controinteressati, i limiti e i rimedi; l'art. 29 individua l'ambito di applicazione dei principi della legge.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, integra tale disciplina. Gli artt. 2 e 3 riguardano l'ambito e la posizione dei controinteressati; gli artt. 5, 6 e 7 regolano richiesta, procedimento e accoglimento o diniego; l'art. 9 concerne l'accesso informale e l'art. 13 indica l'ambito di applicazione della disciplina. La procedura deve essere adattata all'attività dell'Ordine, senza ridurre le garanzie stabilite dalla legge.

2.5. Parere, decreto ingiuntivo e giudizio civile

L'art. 636 del Codice di procedura civile consente, per i crediti relativi a prestazioni di lavoro autonomo o professionale, di chiedere il decreto ingiuntivo producendo la parcella delle spese e prestazioni e il parere della competente associazione professionale. Il parere svolge in tale sede una funzione di supporto documentale alla domanda monitoria, ma non elimina la possibilità di contestare l'incarico, l'esecuzione, l'utilità, la riferibilità o la misura delle prestazioni. Il giudice conserva la verifica dell'*an debeat* e del *quantum* e, nel giudizio di opposizione, valuta le prove secondo le regole del processo civile.

Il percorso dell'art. 7 della legge n. 49 del 2023 e quello dell'art. 636 del Codice di procedura civile non sono sovrapponibili. Il primo riguarda la formazione di un parere ordinistico potenzialmente idoneo, alle condizioni di legge e in assenza di opposizione tempestiva, a costituire titolo esecutivo; il secondo riguarda la produzione del parere in una domanda giudiziale monitoria. In nessuno dei due casi il parere sostituisce definitivamente la prova del rapporto e dell'adempimento, né vincola il giudice.

2.5. Protezione dei dati personali e riservatezza

L'accesso deve essere coordinato con il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare con i principi di minimizzazione, limitazione della finalità, integrità e riservatezza di cui all'art. 5, nonché con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove siano coinvolti dati relativi alla salute o alla vita sessuale o altri dati di particolare sensibilità, con l'art. 60 del medesimo decreto. La protezione dei dati non opera



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

come clausola generale di sottrazione, ma impone pertinenza, necessità, oscuramento selettivo e proporzionalità.

3. Natura, funzione e limiti del parere di congruità

3.1. Funzione tecnico-economica

Il parere di congruità è una valutazione qualificata dell'organo professionale sulla coerenza tra compenso richiesto e attività professionale rappresentata e documentata. La congruità non coincide con la mera aritmetica della parcella: richiede di considerare il tipo di incarico, la sua complessità, la responsabilità assunta, il tempo e le risorse ragionevolmente impiegati, i risultati o gli elaborati prodotti, le attività accessorie, il grado di urgenza e ogni criterio previsto dall'accordo o dai parametri applicabili.

La valutazione deve essere ancorata alle prestazioni effettivamente poste a base dell'opinamento. Non è sufficiente che una voce sia tecnicamente plausibile in astratto; occorre che il fascicolo consenta di collegarla a un incarico determinato e a un'attività riconducibile al professionista richiedente. Il nucleo tecnico-economico è quindi inseparabile da una verifica fattuale preliminare, seppure non necessariamente piena o giudiziale.

3.2. La verifica amministrativa dei presupposti

L'organo opinante deve verificare almeno: l'identità del professionista e del committente; l'esistenza di una richiesta o di un incarico riferibile alla Società; il perimetro oggettivo e temporale della prestazione; la corrispondenza tra prestazioni descritte e documenti disponibili; l'eventuale preventivo o accordo sul compenso; l'assenza di duplicazioni, poste meramente ipotetiche o attività palesemente estranee all'incarico. Si tratta di una valutazione amministrativa di plausibilità, completezza e coerenza documentale, non della decisione definitiva sul diritto al compenso.

La soglia istruttoria cresce in rapporto alla specificità della contestazione e agli effetti del provvedimento. Una domanda non contestata o sorretta da documentazione univoca può essere definita con istruttoria più semplice. Una contestazione che neghi radicalmente l'incarico, attribuisca le prestazioni ad altro soggetto o contesti l'esecuzione di singole attività impone invece un confronto documentale effettivo e una motivazione analitica.

3.3. Ciò che il parere non può fare

Il Consiglio dell'Ordine non deve trasformare l'opinamento in un giudizio civile pieno. Non deve accertare in via definitiva l'*an debeatur*, risolvere prove testimoniali contrastanti, ricostruire rapporti societari complessi, decidere controversie di responsabilità professionale o stabilire con efficacia di giudicato chi abbia ragione su fatti controversi, che non siano determinabili mediante documenti. Non deve neppure attestare, come certe, prestazioni che il fascicolo renda soltanto ipotetiche o che siano oggetto di un conflitto fattuale non componibile.

Sarà sufficiente che l'Ordine verifichi l'esistenza di un accordo, in qualsiasi forma esso sia stato raggiunto (che sia anche verbale o basato su uno scambio di corrispondenza, anche telematica), cui ricollegare le prestazioni professionali di cui l'iscritto richieda l'opinamento.

Resta al giudice la decisione sulla sussistenza del credito, sull'inadempimento o sull'inesatto adempimento, sull'eventuale eccezione di cui all'art. 1460 del Codice civile, sulla prova dell'incarico e dell'attività e sulla misura del compenso quando la contestazione richieda piena cognizione. Il



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

professionista conserva l'onere di provare nella successiva controversia il rapporto e l'adempimento, anche quando abbia ottenuto un parere favorevole.

4. Effetto delle contestazioni sull'incarico, sullo svolgimento e sulla riferibilità

4.1. Contestazioni sull'esistenza o sul conferimento dell'incarico

La contestazione dell'incarico non impone sempre il diniego del parere, ma impedisce di trattarla come irrilevante. Come si accennava al punto precedente, l'Ordine deve verificare se esistano un contratto, un preventivo accettato, un ordine, una lettera d'incarico, una deliberazione dell'organo societario, una procura, una corrispondenza di conferimento, una richiesta proveniente da soggetto dotato di poteri o altri documenti convergenti. L'assenza di un contratto scritto non è automaticamente decisiva, perché il rapporto può risultare da comportamenti concludenti e da documenti successivi; la sua mancanza assume però rilievo, quando il debitore neghi in modo circostanziato ogni rapporto.

La Società che abbia ricevuto, utilizzato o fatto proprie le prestazioni può fornire elementi di riferibilità anche quando l'ordine iniziale sia partito da un amministratore, da un dipendente o da un soggetto incaricato. L'Ordine deve evitare sia un formalismo eccessivo sia l'attribuzione automatica alla Società di ogni attività svolta presso i suoi impianti o per suoi clienti. Occorre motivare il nesso tra il soggetto che ha conferito, il soggetto che ha beneficiato e il soggetto tenuto al pagamento.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazioni professionali, il debitore deve individuare le voci della parcella che assume come non svolte dal professionista (in termini, Cass. civ., sez. II, ordinanza 23 maggio 2024, n. 14411). Una critica globale non sposta l'onere della prova. Ma il principio riguarda il processo, non l'opinamento, per l'effetto, l'Ordine misura la propria istruttoria sulla specificità della contestazione.

4.2. Contestazioni sull'effettivo svolgimento

Quando la Società ammetta l'incarico, ma neghi che determinate attività siano state svolte, l'istruttoria deve concentrarsi su elementi oggettivi: elaborati, relazioni, tavole, verbali, sopralluoghi, registri, protocolli, e-mail di trasmissione, richieste di integrazione, autorizzazioni, attestazioni di accesso, fatture correlate a costi esterni e altri documenti che collochino l'attività nel tempo e nel progetto. Le dichiarazioni del professionista sono rilevanti come deduzioni di parte, ma acquistano maggiore forza se confermate da documenti esterni o da comunicazioni della Società.

L'istruttoria non deve imporre la produzione indiscriminata di ogni appunto o comunicazione. Deve chiedere quanto è necessario per verificare le voci contestate e proporzionare l'onere documentale alla gravità della contestazione. Per le voci non contestate e documentalmente riscontrate, è possibile un opinamento parziale, con esclusione espressa delle altre, purché specificamente motivata.

4.3. Contestazioni sulla riferibilità soggettiva

La riferibilità può essere contestata sotto due profili distinti: il professionista potrebbe non essere l'autore della prestazione oppure la prestazione potrebbe essere stata resa a un soggetto diverso dalla Società destinataria. La verifica deve considerare firme digitali o autografe, intestazioni, protocolli, ordini, destinatari delle comunicazioni, contratti di subappalto o collaborazione, identificazione del sito o della commessa e ogni documento che colleghi la prestazione al committente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Se il fascicolo mostra che la prestazione è stata svolta da collaboratori, ciò non esclude di per sé il compenso del professionista, purché il ruolo del professionista, l'autorizzazione o la compatibilità della collaborazione e la riferibilità dell'attività siano documentati. Se invece emerge un possibile committente diverso, il parere deve essere limitato o sospeso per quella posta, salvo che il professionista fornisca elementi idonei a chiarire il rapporto.

4.4. Esiti possibili dell'istruttoria

In presenza di contestazioni, il procedimento può concludersi in modo graduato, come segue: a) richiesta di integrazione documentale; b) opinamento integrale, quando le contestazioni risultino infondate o superate da riscontri convergenti; c) opinamento limitato alle poste non controverse e documentalmente riscontrate; d) diniego motivato per le poste prive di riscontro; e) improcedibilità o archiviazione, quando il richiedente non collabori o non consenta di determinare l'oggetto della domanda; f) rinvio della definizione del credito alla sede giudiziaria, quando il conflitto fattuale richieda prove incompatibili con la funzione amministrativa.

Il provvedimento deve indicare quali documenti siano stati esaminati, quali contestazioni siano state affrontate, quali fatti siano stati ritenuti sufficientemente plausibili, quali poste siano state escluse e perché. Una formula generica di congruità, priva di confronto con le contestazioni, è inadeguata soprattutto nel percorso dell'art. 7 della legge n. 49 del 2023.

5. Procedimento istruttorio e contraddittorio: protocollo operativo consigliato

5.1. Avvio e verifica preliminare

L'Ordine dovrebbe protocollare la domanda, identificare il richiedente, verificare la procura o la delega (quando la domanda sia presentata da terzi), acquisire la parcella analitica e indicare l'oggetto del procedimento. La comunicazione di avvio dovrebbe specificare il responsabile, il termine, l'ufficio dove prendere visione degli atti, le modalità per presentare memorie e documenti e gli effetti del procedimento, distinguendo il parere ordinistico ordinario dal percorso di possibile efficacia esecutiva previsto dall'art. 7 della legge n. 49 del 2023.

La domanda dovrebbe essere dichiarata sufficientemente determinata soltanto quando consenta di individuare committente, prestazioni, periodo, importi e documenti di supporto. Se il professionista presenta una parcella aggregata o voci non intelligibili, l'Ordine deve richiedere chiarimenti prima di avviare una valutazione di merito, evitando che il procedimento si fondi su un oggetto indeterminato.

5.2. Documenti da richiedere al professionista

In presenza di contestazioni, l'Ordine dovrebbe normalmente richiedere: a) incarico, preventivo o corrispondenza di conferimento; b) parcella analitica con periodi, attività, quantità e criteri di calcolo; c) elaborati e relazioni utilizzati come riscontro; d) comunicazioni di trasmissione o approvazione; e) registri, verbali, attestazioni di attività o sopralluogo; f) documento che colleghi il committente alla prestazione; g) eventuali accordi su acconti, varianti, collaboratori e spese; h) deduzioni del professionista sulle contestazioni. La richiesta deve essere proporzionata e riferita alle voci controverse.

5.3. Contraddittorio della Società

La Società destinataria deve ricevere una comunicazione effettiva della domanda e della documentazione essenziale, con termine ragionevole per deduzioni e documenti. Il contraddittorio non



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

richiede necessariamente un'audizione orale: può svolgersi mediante memorie scritte, accesso al fascicolo, deposito telematico e, se utile, riunione o interlocuzione formalizzata nel verbale. Le osservazioni devono essere valutate per singola contestazione, distinguendo negazione dell'incarico, negazione dell'attività, contestazione della riferibilità, contestazione dell'importo e contestazione della debenza per inadempimento.

Nel procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 49 del 2023, il contraddittorio deve essere effettivo e anteriore al rilascio. La notificazione successiva del parere e il termine di quaranta giorni per l'opposizione non possono essere utilizzati per sanare l'assenza di partecipazione prima dell'adozione dell'atto, perché la possibile efficacia esecutiva rende essenziale la conoscibilità della pretesa e la possibilità di incidere sulla decisione.

5.4. Valutazione e motivazione finale

La motivazione dovrebbe seguire una struttura verificabile attraverso il rispetto dello schema seguente: a) ricostruzione dell'incarico; b) elenco delle prestazioni; c) documenti esaminati; d) contestazioni ricevute; e) valutazione della riferibilità e dell'effettivo svolgimento; f) criterio economico applicato; g) risultato per ciascuna voce; eventuali esclusioni, riduzioni, omissis o differimenti; indicazione degli effetti e dei rimedi. La motivazione deve rendere comprensibile, perché una contestazione sia stata accolta, superata o ritenuta non decisiva.

In caso di incertezza non risolvibile, la motivazione deve evitare formule assertive. È preferibile dichiarare che una posta non è opinabile allo stato degli atti, oppure che l'organo non può definirla senza un accertamento giudiziale, piuttosto che inserirla in un totale presentato come certo. La prudenza non equivale a inerzia: l'Ordine deve definire le poste che risultino sufficientemente documentate e separare quelle che non lo siano.

6. Accesso al fascicolo da parte della Società destinataria

6.1. Titolarità dell'interesse

La Società destinataria della parcella possiede normalmente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria posizione debitoria e difensiva, ad accedere agli atti pertinenti del fascicolo di opinamento. L'interesse deriva non soltanto dalla possibilità di contestare il compenso, ma anche dall'esigenza di comprendere quali documenti siano stati utilizzati, quali prestazioni siano state ritenute sussistenti e quale procedimento possa produrre effetti nella successiva fase giudiziale o esecutiva.

La Società deve presentare richiesta formale e specifica, indicare gli atti o le categorie di atti richiesti, illustrare la finalità difensiva, allegare un documento d'identità del richiedente e dimostrare i poteri del legale rappresentante, del procuratore o del delegato. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso che nell'istanza di accesso difensivo sia sufficiente un riferimento generico a esigenze non precisate (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 18 marzo 2021, n. 4.).

La finalità difensiva non deve essere descritta con formule generiche, quando il richiedente conosca già la contestazione: è sufficiente, ma necessario, che la Società colleghi i documenti alla verifica dell'incarico, delle prestazioni, dell'importo e del procedimento.

6.2. Controinteressati e termini



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Il professionista richiedente è normalmente controinteressato, poiché alcuni atti possono contenere dati personali, elaborati, informazioni sui clienti del professionista o elementi di riservatezza. L'Ordine deve comunicargli la richiesta, individuando gli atti cui essa si riferisce e consentendo un'eventuale opposizione entro dieci giorni, secondo il modello procedimentale dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006. L'opposizione non determina automaticamente il diniego: deve essere concreta, riferita a documenti o passaggi specifici e bilanciata con la necessità difensiva della Società.

Ai sensi dell'art. 25 comma 4 L. 241/90, il provvedimento sull'accesso dovrebbe essere adottato entro trenta giorni dalla richiesta, salvo sospensioni o integrazioni necessarie previste dalla disciplina applicabile. L'accoglimento deve indicare ufficio, data e modalità di visione ed estrazione, compresa la copia digitale secondo le regole dell'Ordine e nel rispetto degli eventuali costi. Il diniego, la limitazione o il differimento devono essere motivati in modo specifico, indicando il documento, la ragione del limite, la durata del differimento quando possibile e la possibilità di tutela.

6.3. Oggetto dell'accesso

L'accesso comprende normalmente gli atti del procedimento e gli atti richiamati che abbiano costituito il presupposto della decisione: domanda, parcella, allegati, incarico o documenti di conferimento, elaborati e relazioni utilizzati, comunicazioni di trasmissione, deduzioni del professionista, memorie della Società, richieste di integrazione, verbali, pareri tecnici e provvedimento finale. L'ostensione deve essere sufficiente a consentire alla Società di contestare consapevolmente le voci e di comprendere il ragionamento seguito.

Non ogni documento detenuto dal professionista o dall'Ordine diventa ostensibile. Occorre un collegamento effettivo con il procedimento. Gli atti estranei, irrilevanti, appartenenti a commesse diverse o contenenti informazioni di terzi non pertinenti devono essere esclusi o oscurati. Gli appunti interni meramente preparatori, non utilizzati nell'istruttoria e non espressivi di un autonomo presupposto della decisione, richiedono una valutazione distinta alla luce della disciplina applicabile e del regolamento dell'Ordine, ove esistente.

6.4. Modalità di ostensione - principio di proporzionalità

Quando sia sufficiente per la difesa, l'Ordine può consentire la sola visione, oppure rilasciare copia con *omissis*, oscurando dati di terzi, riferimenti a commesse estranee, coordinate personali, informazioni eccedenti o riservati concretamente individuati. La scelta deve essere motivata e dettagliata: non basta affermare che il documento è riservato, ma occorre indicare perché la visione integrale o la copia integrale determinerebbe un pregiudizio non necessario alla Società o a terzi.

6.5. Rimedi contro diniego, limitazione o silenzio

Contro il diniego, il differimento o la limitazione la Società può utilizzare i rimedi previsti dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dalla disciplina applicabile all'ente: richiesta di riesame o di riesame interno ove prevista, ricorso al giudice amministrativo nei termini di legge, e, nei casi e nei limiti previsti, ricorso al difensore civico o agli altri strumenti di tutela. Il silenzio dell'amministrazione non equivale a un accesso illimitato e non esonera l'Ordine dall'obbligo di decidere; esso può costituire comportamento impugnabile secondo la disciplina dell'accesso.

7. Elaborati tecnici, comunicazioni riservate, dati personali e segreti

7.1. Elaborati, relazioni, documenti di lavoro e fatture utilizzati



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Elaborati tecnici, relazioni, tavole, verbali, documenti di lavoro e fatture, che siano stati utilizzati come presupposto del parere, sono normalmente ostensibili nella misura necessaria a contestare le voci e a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività. L'ostensione può essere integrale oppure accompagnata da oscuramenti selettivi. La tutela del diritto d'autore, del *know-how* o della riservatezza commerciale non giustifica, da sola, la sottrazione totale di un documento decisivo per il procedimento.

Se l'elaborato contiene dati di altri clienti, segreti industriali estranei alla commessa o informazioni non pertinenti, l'Ordine deve separare le parti e oscurare quelle eccedenti. Se l'oscuramento rendesse incomprensibile la voce fatturata, occorrerebbe valutare se la difesa possa essere soddisfatta con una versione parzialmente anonimizzata, una visione senza copia o una descrizione sufficientemente dettagliata del contenuto.

7.2. Appunti interni meramente preparatori

Gli appunti interni meramente preparatori e non utilizzati nell'istruttoria non sono equiparabili agli atti che hanno fondato il parere. Il loro regime deve essere valutato in concreto: rilevano la loro effettiva circolazione, l'eventuale richiamo nel provvedimento, il regolamento dell'Ordine e la necessità difensiva. Se l'appunto contiene la sola organizzazione interna dell'ufficio e non incide sul contenuto della decisione, può essere escluso con motivazione; se invece incorpora valutazioni o informazioni utilizzate per decidere, l'Ordine deve considerare se e in quale forma renderlo accessibile.

7.3. Documenti estranei o irrilevanti

Non sono ostensibili, perché estranei all'oggetto, i documenti relativi ad altri incarichi, ad altri clienti o a commesse diverse, nonché quelli detenuti per ragioni meramente occasionali e non acquisiti nel fascicolo procedimentale. L'esclusione deve essere documentata nel provvedimento, almeno per categorie, in modo da consentire di comprendere che la richiesta sia stata esaminata e non genericamente respinta.

7.4. Dati personali, dati particolari e giudiziari

L'Ordine deve oscurare i dati personali di terzi non pertinenti e limitare l'ostensione dei dati particolari e giudiziari a quanto strettamente indispensabile per la tutela della posizione della Società. Quando siano coinvolti dati relativi alla salute, alla vita sessuale o altri dati ipersensibili, l'accesso richiede il più rigoroso bilanciamento previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dalla disciplina europea. La semplice presenza di un dato personale non consente di negare l'intero fascicolo: la prima soluzione deve essere la separazione, l'anonimizzazione o l'oscuramento.

7.5. Segreti tecnici, commerciali e *know-how*

Il segreto tecnico o commerciale deve essere concretamente individuato: occorre indicare quale informazione non sia generalmente nota, quale interesse economico protegga e quale pregiudizio deriverebbe dalla divulgazione. Non sono sufficienti formule generiche come "documento riservato", "know-how" o "informazioni confidenziali" senza specificazione. Anche un segreto effettivo si bilancia con la necessità difensiva della Società. In materia di appalti, il Consiglio di Stato ha ribadito che la tutela dei segreti tecnici o commerciali limita l'accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l'accesso difensivo, secondo proporzionalità (così, Cons. Stato, sez. V, sentenza 4 dicembre 2025, n. 9573).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Il criterio potrebbe essere trasferito con prudenza anche alla fattispecie, che ci occupa. A tal fine, possono essere preferibili *omissis*, *accesso parziale*, *visione senza copia*, *impegno di riservatezza* ove compatibile o *descrizione del contenuto essenziale*.

7.6. Comunicazioni professionali riservate e corrispondenza confidenziale

Le comunicazioni professionali riservate e la corrispondenza qualificata come confidenziale non sono automaticamente sottratte all'accesso. L'Ordine deve esaminare mittente, destinatario, oggetto, funzione nel procedimento, pertinenza, necessità difensiva, eventuale segreto professionale e tutela di terzi. Una comunicazione, che documenti il conferimento o la trasmissione di un elaborato, può essere essenziale per la Società, anche se reca un'avvertenza di riservatezza (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121). Una comunicazione estranea, contenente dati di altri clienti o mere riflessioni interne, può invece essere esclusa o oscurata.

Il bilanciamento non deve diventare un controllo astratto sulla correttezza della contestazione: l'accesso è strumentale alla difesa e deve essere valutato in rapporto alla concreta esigenza di verificare il titolo, l'attività e l'importo. La misura meno invasiva che consenta una difesa effettiva deve essere preferita quando l'ostensione integrale non sia necessaria.

8. Risposte conclusive ai quesiti

8.1. Primo quesito: opinamento e contestazioni

Sì: il parere di congruità ha un nucleo tecnico-economico e può essere formulato, in linea di principio, anche senza risolvere ogni controversia civilistica sul rapporto. In senso negativo, invece, in merito al fatto che l'Ordine non può limitarsi alla sola aritmetica o alla valutazione astratta delle prestazioni, quando siano contestati in modo specifico e non pretestuoso il conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento o la riferibilità soggettiva. In tali casi, è necessaria un'istruttoria minima ma reale, volta a verificare identità del committente, perimetro dell'incarico, collegamento tra attività e professionista e adeguati riscontri documentali.

La contestazione non obbliga sempre a negare il parere.

Se gli elementi documentali consentono di superarla, l'Ordine può opinare motivatamente; se soltanto alcune poste sono provate, può procedere a un opinamento limitato; se mancano documenti essenziali, può chiedere integrazioni; se il conflitto richiede prove testimoniali, accertamenti complessi o una decisione definitiva sull'adempimento, deve escludere le poste controverse, dichiarare l'improcedibilità o rinviare la definizione del credito alla sede giudiziaria.

Il parere non accerta definitivamente l'*an debeatur*, non fa stato e non vincola il giudice. Anche nel giudizio monitorio ex art. 636 del Codice di procedura civile, la parcella accompagnata dal parere non vale come prova piena quando siano contestati incarico, esecuzione o consistenza delle prestazioni; il giudice deve esaminare la controversia e il professionista conserva l'onere probatorio del rapporto e dell'adempimento.

8.2. Secondo quesito: accesso della Società

Sì, la Società destinataria della parcella possiede normalmente un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti pertinenti del fascicolo, perché deve poter comprendere e contestare la pretesa e il procedimento che può incidere sulla sua posizione. La richiesta deve essere formale e specifica,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

accompagnata da documento d'identità e prova dei poteri del rappresentante o delegato, con indicazione degli atti e della finalità difensiva. Il professionista deve essere informato, quale controinteressato, e può presentare opposizione entro dieci giorni; l'Ordine deve provvedere, di regola, entro trenta giorni.

L'accoglimento comprende gli atti del procedimento e quelli richiamati o utilizzati quale presupposto del parere, nei limiti della pertinenza e della necessità difensiva. Non comprende automaticamente documenti estranei, appunti meramente preparatori non utilizzati, dati di terzi irrilevanti, segreti concretamente individuati oltre quanto necessario o documenti coperti da segreto di legge. Sono ammissibili: visione senza copia, copia digitale, *omissis* e differimento, purché la misura sia concretamente motivata e non renda illusoria la difesa. Il diniego, la limitazione, il differimento o il silenzio sono tutelabili con i rimedi previsti dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dalla disciplina applicabile.

9. Raccomandazioni operative per l'Ordine territoriale

9.1. Regolazione e modulistica

Sarebbe opportuno adottare o aggiornare un regolamento che distingua: a) opinamento ordinario; b) procedimento destinato a produrre gli effetti dell'art. 7 della legge n. 49 del 2023; c) richiesta di accesso; d) gestione dei controinteressati; e) protezione dei dati e dei segreti; f) termini, integrazioni e provvedimento finale. La modulistica dovrebbe stabilire una parcella analitica, l'indicazione del committente, la dichiarazione sull'esistenza di contestazioni, l'elenco dei documenti depositati e l'indicazione dei documenti per i quali si chiede un trattamento riservato, con motivazione concreta.

La modulistica non dovrebbe prevedere rinunce preventive della Società all'accesso o al contraddittorio, né formule con cui il professionista qualifichi indistintamente l'intero fascicolo come riservato. La riservatezza deve essere riferita a documenti o porzioni individuate e deve convivere con la conoscibilità necessaria all'esercizio della difesa.

9.2. Fascicolo digitale e tracciabilità

L'Ordine dovrebbe formare un fascicolo digitale con indice degli atti, data di acquisizione, provenienza, versione, eventuali *omissis* e provvedimenti sull'accesso. Ogni richiesta di integrazione e ogni osservazione dovrebbero essere registrate. Tale tracciabilità riduce il rischio di omissioni, consente di verificare il rispetto del contraddittorio e rende motivabile la distinzione tra documenti utilizzati e materiali meramente interni.

9.3. Separazione tra valutazione e decisione sul contenzioso

Il provvedimento dovrebbe usare formule coerenti con la funzione dell'organo: “risulta documentalmente riscontrato”, “è plausibilmente riferibile”, “non è stato adeguatamente comprovato”, “la posta è esclusa dal presente opinamento”, “resta impregiudicata ogni questione sull'*an debeatur*”. Dovrebbero essere evitate formule quali “il credito è definitivamente dovuto” o “la Società è certamente inadempiente”, salvo che tali espressioni siano strettamente necessarie e giuridicamente giustificate, perché attribuirebbero al parere un contenuto decisorio, che non gli compete.

10. Esito sintetico

Quesito 1. Il parere può contenere una valutazione tecnico-economica, ma deve verificare i presupposti fattuali minimi dell'incarico e delle prestazioni quando siano contestati specificamente. L'Ordine non



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

deve decidere il contenzioso civile pieno; deve però opinare soltanto le poste sufficientemente documentate, chiedere integrazioni, limitare il parere, negarlo o rinviare la definizione alla sede giudiziaria, quando il conflitto non sia risolvibile in via stragiudiziale o suscettibile di composizione amichevole mediante l'istruttoria amministrativa.

Quesito 2. La Società destinataria ha normalmente diritto di accesso agli atti pertinenti del fascicolo, previa richiesta formale e specifica, identificazione e prova dei poteri, con comunicazione al professionista controinteressato, dieci giorni per eventuali osservazioni e provvedimento, di regola, entro trenta giorni. L'accesso include gli atti utilizzati o richiamati, ma è soggetto a pertinenza, necessità, *omissis*, protezione dei dati, tutela dei dati riservati concretamente individuati e atti secretati per legge.

Documenti che l'Ordine dovrebbe normalmente richiedere in presenza di contestazioni sono i seguenti: incarico, preventivo o corrispondenza di conferimento; parcella analitica; elaborati e comunicazioni di trasmissione; registri o attestazioni di attività; documento che colleghi il committente alla prestazione; deduzioni del debitore; chiarimenti del professionista.